



PROVINCIA  
MONZA  
BRIANZA

# **REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA**

Approvato  
con Decreto Deliberativo Presidenziale n. del

## **INDICE**

**Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

**Art. 2 - Avvocatura Provinciale**

**Art. 3 - Composizione dell'Avvocatura Provinciale**

**Art. 4 - Funzioni dell'Avvocatura**

**Art. 5 - Doveri di collaborazione**

**Art. 6 - Incompatibilità**

**Art. 7 - Disciplina della corresponsione dei compensi professionali**

**Art. 8 - Corresponsione e ripartizione dei compensi professionali**

**Art. 9 - Modalità di liquidazione**

**Art. 10 - Correlazione con la valutazione di risultato**

**Art. 11 - Avvocati del libero Foro**

**Art. 12 - Atti sottratti all'accesso**

**Art. 13 - Pratica forense**

**Art. 14 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie**

## **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le attribuzioni dell'Avvocatura provinciale (di seguito Avvocatura).
2. L'Avvocatura è specificamente istituita per la tutela dei diritti e degli interessi della Provincia che vi provvede attraverso:
  - l'attività di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio e nell'arbitrato;
  - l'attività di consulenza legale.

## **Art. 2 - Avvocatura Provinciale**

1. L'Avvocatura Provinciale è collocata nell'organigramma dell'Ente sotto la direzione del Segretario Generale in posizione che ne garantisca l'autonomia funzionale;
2. L'Avvocatura è strutturata in modo che sia assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente. Per l'esercizio dell'attività professionale deve essere fornita di strumentazione tecnica e di studio adeguata nonché di qualificato personale amministrativo di supporto.
3. L'Avvocatura provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

## **Art. 3 - Composizione dell'Avvocatura Provinciale**

1. L'Avvocatura, quale struttura deputata alla rappresentanza e difesa in giudizio, è composta esclusivamente da avvocati dipendenti incardinati nella struttura autonoma ed iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati ai sensi della legge professionale forense in vigore.
2. Le spese di iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma precedente sono a carico della Provincia.
3. In applicazione del regolamento per la formazione permanente approvato dal Consiglio nazionale forense, gli avvocati dipendenti hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento. Le spese di partecipazione sono a carico della Provincia.
4. All'Avvocatura è altresì assegnato adeguato personale amministrativo per lo svolgimento delle attività amministrative e di supporto.

## **Art. 4 - Funzioni dell'Avvocatura**

1. L'Avvocatura Provinciale svolge le seguenti funzioni:
  - a) contenziosa: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi della Provincia, attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa della Provincia e la cura degli affari legali dell'Ente, sia nelle cause attive, che passive sia in giudizio che nelle sedi pre-contenziose e stragiudiziali;

- b) consultiva: con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali su richiesta del Segretario Generale e ai Settori interni all'ente su richiesta dei dirigenti.
2. La funzione contenziosa è svolta in tutti gli ordini e gradi della magistratura comprese le giurisdizioni superiori e speciali.
  3. Il Presidente, o il Vice Presidente in caso di assenza o di impedimento, conferisce all'Avvocatura, procura alla lite per l'assunzione del patrocinio legale della Provincia, affinché la rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attrice che come convenuta, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni fase del procedimento, conciliativa, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi alle diverse magistrature anche superiori.
  4. L'Avvocatura patrocina e difende altresì, i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti provinciali, nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili e penali, per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con la Provincia.
  5. Oltre all'attività giudiziale, l'Avvocatura esprime al Presidente il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi.
  6. L'Avvocatura:
    - predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori interessati, o esprime pareri sugli atti di transazione;
    - consiglia l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possano determinare l'insorgere di una lite.

#### **ART. 5 - Doveri di collaborazione**

1. I dirigenti delle strutture interne all'Ente sono tenuti a fornire prontamente all'Avvocatura Provinciale le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per la migliore istruttoria del contenzioso e per la tempestiva costituzione in giudizio, assicurando costante informazione riguardo all'evoluzione e agli sviluppi della pratica interessata.
2. In caso di notifica di atti introduttivi di contenzioso da parte di terzi (citazioni, ricorsi, ecc.), il Dirigente del settore competente deve redigere ed inoltrare all'Avvocato Provinciale, in un congruo termine che garantisca la difesa efficace in giudizio, relazione motivata, con puntuali riferimenti ed argomentazioni in fatto ed in diritto in merito alle censure e/o circostanze riportate nell'atto avversario.

#### **Art. 6 - Incompatibilità**

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti locali, si applicano agli avvocati provinciali, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 e s.m.i. recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..

## **Art.7 - Disciplina della corresponsione dei compensi professionali**

1. Agli avvocati dell'Avvocatura interna, siano essi Dirigenti o dipendenti di ruolo di categoria D, iscritti per conto dell'Ente nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni, spettano i compensi dovuti per l'esercizio della loro attività professionale, secondo i principi di cui alla Legge Professionale (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 ed alla legge n. 247 del 31 dicembre 2012, in particolare l'art. 23), nei limiti di cui all'art. 9 commi 1), 6) e 7) del D.L. n. 90 del 2014, legge n. 114 del 2014:
  - nell'ipotesi di sentenza favorevole con condanna al pagamento delle spese legali a carico della controparte ed in seguito al recupero delle spese stesse;
  - nell'ipotesi di sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese di lite, anche a seguito di transazione conseguente sentenza favorevole di primo grado.
2. Si considerano favorevoli alla Provincia:
  - la sentenza emessa dal giudice ordinario o speciale, di qualsiasi ordine e grado, che contenga il rigetto delle pretese di controparte o l'accoglimento della domanda dell'Amministrazione;
  - le pronunce civili, amministrative e tributarie sia di merito sia di rito, anche interlocutorie e anche parziali, dalle quali la Provincia ricava un sostanziale vantaggio. Tali sono ad esempio: le sentenze che dichiarano l'irricevibilità, l'improcedibilità, l'inammissibilità, la perenzione, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse delle controparti, la cessazione della materia del contendere o altre formule analoghe con cui sono state soddisfatte le pretese della controparte, le ordinanze, decreti o provvedimenti analoghi che definiscano giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole alla Provincia; le sentenze, ordinanze o provvedimenti analoghi che dichiarano estinto il giudizio per rinuncia agli atti o inattività della parte avversaria; i decreti ingiuntivi emessi e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande della Provincia.
3. Si intende per vittoria parziale quella in cui gli effetti positivi risultino prevalenti su quelli negativi. Sono ad essa equiparati i provvedimenti giudiziari di natura decisoria che definiscono una fase del procedimento (ad es. ordinanze, procedimenti speciali; ordinanze ex art. 700 c.p.c., ordinanze cautelari dei giudici amministrativi; etc.).
4. I compensi professionali sono attribuiti al legale per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale.
5. Non viene considerato incarico congiunto la domiciliazione presso un avvocato esterno e la eventuale procura ad essa connessa per le attività processuali meramente funzionali al rito (es. deposito atti, sostituzione in udienza ecc).
6. I compensi di cui al presente articolo sono da considerarsi a tutti gli effetti voce retributiva del rapporto professionale prestato e, come tali, utili ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine rapporto, nei limiti di cui all'art. 9 comma 1) D.L. n. 90 del 24.06.2014 – legge n. 114 del 2014.
7. I dipendenti che abbiano cessato il servizio, a qualsiasi titolo, presso l'Avvocatura, hanno diritto a partecipare al riparto dei compensi loro spettanti fino alla data di cessazione sempre che il riparto attenga vertenza trattate durante il servizio dei dipendenti stessi.

## **Art. 8 - Corresponsione e ripartizione dei compensi professionali**

1. Avuto riguardo all'effettiva ed attuale composizione dell'ufficio legale, i compensi professionali sono attribuiti al 100% all'unico avvocato patrocinatore.
2. Qualora la dotazione organica dell'Ufficio Legale dovesse mutare in incremento, la distribuzione delle cause tra gli avvocati dovrà essere effettuata dal Direttore dell'Avvocatura, garantendone l'equa ripartizione sia sotto il profilo della complessità giuridica della materia trattata, sia sotto il profilo della remunerazione potenzialmente derivante quale incentivo in caso di esito favorevole della controversia.
3. Nel caso di compensazione integrale delle spese di lite dichiarata dal Giudice i compensi professionali sono posti a carico del bilancio della Provincia. Per la determinazione dei compensi professionali si farà riferimento ai diritti e agli onorari, calcolati nella misura compresa tra il minimo ed il massimo con i criteri e le modalità di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, alla legge n. 247 del 31 dicembre 2012, in materia di diritti ed onorari degli avvocati e secondo le tariffe forensi di cui al D.M. 55/2014, annualmente aggiornato.

I compensi devono essere computati al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente e dell'I.R.A.P.; questi ultimi saranno comunque previsti nel provvedimento di impegno dei compensi, in quanto gravanti sul bilancio dell'Ente.

4. La notula con la liquidazione dei diritti e degli onorari maturati, redatta solo nell'ipotesi di compensazione delle spese, deve essere presentata al Direttore dell'Avvocatura che provvederà all'impegno e alla liquidazione dei compensi. La notula dovrà essere sottoscritta dall'avvocato patrocinatore in giudizio e dovrà recare la contestuale dichiarazione che essa è conforme ai criteri del presente regolamento.
5. Il Direttore dell'Avvocatura provvederà altresì, con proprio provvedimento, alla liquidazione delle somme recuperate nell'ipotesi di sentenza favorevole con condanna al pagamento delle spese legali a carico della controparte

## **Art. 9 - Modalità di liquidazione**

1. I compensi professionali, quantificati in applicazione degli articoli precedenti, verranno contabilizzati con cadenza semestrale
2. Gli stessi saranno liquidati semestralmente con determinazione del Direttore dell'Avvocatura, facendo capo ad idoneo capitolo di bilancio.
3. I compensi dovranno essere assoggettati alle ritenute di legge, compresi gli oneri riflessi, e saranno liquidati al netto di tali oneri.

## **Art. 10 - Correlazione con la valutazione di risultato**

1. La correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, spettante ai sensi dei vigenti CCNL di comparto contrattuale è definita dalle rispettive contrattazioni

integrative decentrate dell'Ente; in tali sedi sarà definita anche l'eventuale esclusione parziale degli interessati dalle retribuzioni di risultato erogabili.

#### **Art. 11 - Avvocati del libero Foro**

1. Il Presidente può deliberare di attribuire mandato congiunto ad uno o più legali esterni, nel caso di particolare complessità della controversia, di eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura o nei casi che necessitino di particolare specializzazione.

#### **Art. 12 - Atti sottratti all'accesso**

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., al fine di salvaguardare la riservatezza, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
  - pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
  - atti defensionali e consulenze tecniche;
  - corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti precedenti.
2. Sono altresì sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:
  - i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie e contabili;
  - atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e/o a procedimenti non definiti;
  - esposti, denunce e querele nonché i contenuti dei relativi fascicoli.
3. Nei casi di consulenza non correlata ad una lite, potenziale o in atto, l'accesso ai relativi documenti può essere differito fino all'adozione dei provvedimenti amministrativi cui la consulenza stessa è preordinata.

#### **Art. 13 - Pratica forense**

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio dell'attività di Avvocato, secondo le vigenti disposizioni in materia fissate dalla Legge Professionale e dal Consiglio Nazionale Forense.
2. Il praticante viene individuato previo avviso pubblico ed ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il tirocinio presso l'Avvocatura Provinciale.
3. La pratica non costituisce titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione provinciale.
4. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense.
5. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.
6. Ai praticanti ammessi potrà essere riconosciuta, da parte dell'Ente, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, una somma a titolo di rimborso spese.

#### **Art. 14 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie**

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data di esecutività del decreto deliberativo presidenziale di approvazione del presente regolamento e per tutte le cause non ancora concluse.
2. In via transitoria il presente regolamento si applica anche a:
  - compensi relativi a cause concluse con provvedimento definitivo già emanato alla predetta data e per i quali possono ancora essere attivate/o sono in corso le procedure di recupero e/o le procedure di corresponsione a carico dell'Ente;
  - compensi professionali già recuperati e non ancora erogati.